



Ministero dell'Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, 28 dicembre 2020

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria idonee a garantire la graduale riapertura in sicurezza dell'attività didattica in presenza. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul Documento di "Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021" (Repertorio atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020).

Di seguito alle precedenti circolari concernenti i lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti di cui all'articolo 1, comma 10, lett. s), del d.P.C.M. del 3 dicembre 2020, si informa che con Ordinanza del 24 dicembre 2020, di cui si unisce copia (**Al. 1**), il Ministro della salute ha stabilito, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, l'attività didattica in presenza, con riguardo alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, sia garantita al 50 per cento della popolazione studentesca interessata.

La suddetta Ordinanza è stata adottata a seguito dell'Intesa indicata in oggetto, di cui pure si acclude copia (**Al. 2**), con la quale, in sede di Conferenza Unificata svoltasi il 23 dicembre scorso, è stato condiviso, tra i livelli di governo interessati, il Documento di "Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021".



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Tanto premesso, si forniscono alcune indicazioni in relazione ai documenti operativi già adottati ai sensi del citato articolo 1, comma 10, lett. s).

Si precisa, innanzitutto, che la percentuale del 50 per cento rappresenta un elemento fisso, nel senso che la ripresa della didattica in presenza non potrà superare tale limite nell'arco temporale definito dalla stessa Ordinanza.

Di tanto andranno informati i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, anche riconvocando tempestivamente i tavoli di coordinamento, fermo restando che i documenti operativi adottati dalle SS.LL. non necessitano di alcun intervento di modifica o revisione.

Con riguardo all'Intesa sancita in Conferenza Unificata si fa presente che il documento "Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021" risulta essere approvato nella versione, per comodità di lettura parimenti allegata (**All. 3**), che recepisce le raccomandazioni di ordine testuale formulate da Regioni e Province Autonome.

Inoltre, si richiama l'attenzione sull'ulteriore raccomandazione, pure accolta con parere favorevole del Governo, di considerare "il documento operativo prefettizio...quale certificazione dei servizi aggiuntivi necessari e ammissibili a finanziamento".

Infine, è di particolare rilievo la previsione, contenuta nel documento in commento, secondo la quale le Regioni, ai fini della realizzazione delle operazioni di tracciamento dei contagiati in ambito scolastico, potranno concordare indicazioni con i Prefetti per assicurare il necessario raccordo con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie competenti per territorio, le Autorità militari e le altre componenti del sistema di protezione civile nazionale.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia per l'attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi